

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Società STORAGE SYSTEMS S.r.l.
atechsr1@legalmail.it

e.p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V - Regolamentazione infrastrutture
energetiche
dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A.
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

OGGETTO: [ID_VIP: 5707] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006. Progetto relativo all'impianto di accumulo elettrochimico da installare nel comune di Brindisi Energy Storage System (ESS) Installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica. Comunicazione di non procedibilità dell'istanza.

Con nota del 12/11/2020, acquisita al prot. 94715/MATTM del 17/11/2020, ed assegnata al Settore 05 solo in data 09/12/2020, la Società STORAGE SYSTEMS S.r.l. ha trasmesso istanza per una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sul progetto in oggetto, con apposita lista di controllo predisposta ai sensi del decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, corredata da elaborati tecnici.

Con nota prot. 103332/MATTM del 10/12/2020, la scrivente Direzione ha chiesto di integrare la documentazione fornita in quanto dalla stessa *“emerge che al punto 2 “Tipologia progettuale” della Lista di controllo è stata riportata la dicitura “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”*, senza indicare la tipologia progettuale dell'opera da modificare”.

In riscontro alla suddetta nota, con pec del 11/12/2020, acquisita con prot. 104822/MATTM del 14/12/2020, la Società ha comunicato che *“il progetto di accumulo elettrochimico (energy storage) in oggetto non è compreso tra le fattispecie incluse negli allegati II e II bis del D.Lgs. 152/06. In particolare gli interventi ricadono nella categoria di impianti di accumulo elettrochimico “stand-alone” ubicati in aree non industriali ed opere di connessione alla rete ad esso relative”*.

ID Utente: 8906
ID Documento: CreSS_05-Set_05-8906_2020-0175
Data stesura: 23/12/2020

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 29/12/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Premesso che le comunicazioni relative alla procedura devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società che ha firmato l'istanza, si ribadisce che l'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Proponente ha facoltà di richiedere una valutazione preliminare esclusivamente “per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del D.Lgs 152/2006”.

Pertanto, non ravvisando nell'intervento proposto la presenza di motivazioni tali da far ricadere l'intervento nell'ambito di applicazione della procedura di valutazione preliminare di cui all'art. 6, c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e considerando che non è stata ancora chiarita l'opera della quale il progetto oggetto della presente valutazione costituisce modifica e a quale tipologia di quelle indicate all' All.II e II-bis appartiene l'opera principale, si comunica che la scrivente non procederà con l'istruttoria e che la richiesta di valutazione preliminare di cui in oggetto è da ritenersi archiviata.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.)